



**Alla cortese attenzione del Presidente del Moto Club**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 256 del 02-11-2022) il **Decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163** contenente disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. n. 36/2021 in materia di **enti sportivi e lavoro sportivo**.

Attualmente è previsto che la disciplina sul lavoro sportivo entri in vigore il **1° gennaio 2023**.

**Figura del lavoratore sportivo**

È stata ampliata la figura del **lavoratore sportivo** – al quale sono riconosciute specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all'inquadramento del relativo rapporto di lavoro (con oneri conseguenti) – prevedendo che si qualifichi come tale:

- **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo**
- **ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti**, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, **tra quelle necessarie per lo**

**svolgimento di attività sportiva**, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale

### **Rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro sportivo potrà, infatti, costituire oggetto di rapporto di **lavoro subordinato**, di **lavoro autonomo**, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative. Sul punto si segnala che è stato abrogato il possibile inquadramento della prestazione del lavoratore sportivo quale prestazione occasionale.

### **Trattamento tributario**

È stato previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo **non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di Euro 15.000,00**, concorrendo a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente. All'atto del pagamento, il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare un'autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

Per quanto riguarda, invece, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive – anche per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali – da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD, queste **sono soggette a ritenuta del 20% a titolo d'imposta**, con facoltà di rivalsa pari al 20% (art. 30, co. 2 TUIR).

### **Adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro**

Sono stati introdotti significativi interventi di semplificazione degli adempimenti connessi alle prestazioni sopra descritte, che potranno essere assolti mediante specifiche funzioni del nuovo **Registro delle attività sportive dilettantistiche** istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

L'ASD e SSD destinatarie delle prestazioni sportive sono, infatti, **tenute a comunicare al Registro i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo**. Tale comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale.

Viene previsto che il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Si precisa che non sono soggetti ad obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è invece adempiuto in via telematica **all'interno di apposita sezione del Registro**. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevederà la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche l'adempimento della comunicazione mensile INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nella piattaforma del Registro.

[Clicca qui](#) per scaricare la comunicazione completa. Nell'informativa sono presenti anche le specifiche riguardo al **trattamento tributario e contributivo del rapporto di lavoro**, alle **collaborazioni amministrativo-gestionali**, alle **prestazioni sportive volontarie** ed al **vincolo sportivo**.

Precisando che qualsiasi integrazione o specifica in materia sarà tempestivamente comunicata, l'Ufficio Affiliazioni e Tesseramento rimane a disposizione per maggiori informazioni ([tesseramento@federmoto.it](mailto:tesseramento@federmoto.it))

[| Informativa sulla privacy](#) | [| Annulla l'iscrizione](#) | [| Se non visualizzi bene questa e-mail clicca qui](#) |

Ricevi questa e-mail perché risulti iscritto al servizio email della Federazione Motociclistica Italiana. Qualora desiderassi non ricevere più email come questa puoi eliminare la sottoscrizione on un [clic](#). Per maggiori informazioni sulla privacy puoi scriverci [cliccando qui](#). Il logo FMI è un marchio registrato della Federazione Motociclistica Italiana Non rispondere a questo indirizzo e-mail in quanto non è monitorato. Per contattarci [clicca qui](#)